Deliberazione della Giunta Unione dei Comuni n. 38 del 17.10.2014

Oggetto: Incarico alla Ditta Edilagraria s.r.l. p. IVA 01619500224 per la fornitura di sale stradale per la manutenzione invernale delle strade dei comuni dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia Cod. Cig Z3E115A334

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Considerato che durante la stagione invernale si richiede un'accurata manutenzione delle strade comunali al fine di evitare il formarsi di ghiaccio pericoloso per la circolazione delle persone e dei veicoli:

Atteso che con l'avvicinarsi della stagione invernale si ritiene opportuno procedere all'acquisto di sale ad uso stradale da impiegarsi per le manutenzioni stradali di cui sopra;

Rilevato che con riferimento al mercato elettronico la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

Atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini delle determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto". Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488;

Posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale;

Atteso che nell'ambito delle finalità di cui sopra, per la fornitura di sale ad uso stradale per la manutenzione delle strade comunali, provinciali e statali, tramite una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 87 del 27 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. del 12 luglio 2012, n. documento S132-219531, APAC ha stipulato, in data 29 novembre 2012, una convenzione con la ditta Innova s.r.l., con sede in Bolzano, via Renon 35/B/2 e che ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, , rubricato "Prezzi e importi dovuti", la ditta aggiudicataria si impegna a fornire sale ad uso stradale, in sacchi da kg. 25, per Euro 138,40/t. + IVA 22%;

Vista l'offerta, acquisita agli atti in data 16.10.2014, sub. prot. n. 1239, della ditta Edilagraria s.r.l., con sede in Fondo, via lago Smeraldo, che, per la per la fornitura di sale ad uso stradale per la manutenzione delle strade comunali, in sacchi da kg. 25, si propone per l'esecuzione della fornitura ad un prezzo di Euro 120,00/tonn.;

Verificato che dal punto di vista qualitativo il prodotto offerto dalla ditta Edilagraria s.r.l. risulta essere conforme a quanto previsto dal capitolato tecnico alla base della convenzione stipulata con la ditta Innova s.r.l.:

Accertato che risulta necessario procedere all'acquisto dei quantitativi di seguito indicati:

Sarnonico	7 tonn.
Ronzone	3 tonn.
Malosco	6 tonn.
Cavareno	6 tonn.
Romeno	8 tonn.
TOTALE	30 tonn.

per un totale di tonn. 30,00, pari ad un importo complessivo, in base all'offerta della ditta Edilagraria s.r.l., di Euro 3.600,00 + IVA 22%;

CONSIDERATO, in particolare, che la scelta del contraente avverrà a mezzo di trattativa privata diretta, così come espressamente previsto dall'art. 21, comma 2. Lett. H e comma 4 della L.P. 19.07.1990,n. 23 stante l'entità dell'importo da corrispondere risultante non superiore a € 46.000,00;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13/08/2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014 e la n. 2 del 30.06.2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L che approva il Regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione, con separata ed uguale votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di conferire, per quanto meglio esposto in premessa, alla ditta Edilagraria s.r.l., con sede in Fondo, via lago Smeraldo 8, C.F. e p. IVA 01619500224, l'incarico per la fornitura di sale ad uso stradale, come meglio descritto in premessa, verso un corrispettivo di € 3.600,00 + IVA 22%, corrispondente a ton. 30,00 di sale ad uso stradale in sacchi da Kg. 25, al prezzo di

fornitura di cui all'offerta pervenuta in data 16.10.2014, sub. prot. n. 1239, pari ad Euro 120,00/tonn.;

- 2. Di imputare la spesa complessiva, pari a Euro 4.392,00, all'intervento 1 08 01 02, cap. 1015, del Bilancio di Previsione 2014;
- 3. Di dare atto che il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare documento fiscale, alla scadenza di 60 giorni dalla data di protocollo dello stesso;
- 4. Di dare atto che il presente contratto si perfeziona mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 13 c. 2 e dell'art. 15 c. 3 della L.P. 23/1990;
- 5. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;
- 6. Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
- 7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai densi dell'art. 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- 8. Di precisare che nessuna maggiore prestazione è autorizzata né tantomeno dà diritto al corrispettivo, se non preventivamente autorizzata con atto scritto del Responsabile del Servizio competente e regolarmente impegnata a bilancio;
- 9. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'art. 17 della L.R. 22.12.2004, n. 7.
- 10. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.